



CITTA DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 11 febbraio 1972 dal Sig. Cooperativa Edilizia
 "LA CASA" nato a ===== il ===== per essere autorizzato a
 costruire "nr.2 PALAZZINE CON 12 ALLOGGI ECONOMICI"
 su suolo sito in FASANO Via S.Oronzo (Lott.ne Lamacchia);

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Visto il parere del Tecnico Comunale in data 17 febbraio 1972;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 15 febbraio 1972;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 18 febbraio 1972;

Visto il parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie espresso con nota
 n. /////del ;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade Comunali;

Visto il Piano Regolatore Generale e le annesse norme di attuazione;

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Comunale e Provinciale;

Visto il c.c. libro terzo, proprietà edilizia;

Visto il Regolamento Generale per l'Igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530;

Accertato che ~~per~~ le opere di urbanizzazione saranno realizzate contemporaneamente
 te alla esecuzione delle opere progettate.=

Vista la Prefettizia n. - del con la quale si trasmette copia
 vistata dei calcoli in c. a. che si allega alla presente per essere conservata in cantiere a disposizione
 dell'Ispettore di Prefettura;

A CONDIZIONE CHE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI LA DITTA APPALTATRICE
 PRESENTI AGLI UFFICI COMPETENTI DENUNZIA DEI CALCOLI DELLE OPERE IN
 CEMENTO ARMATO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI.=

Concede il proprio

NULLA OSTA

al Sig. Cooperativa "LA CASA" nato il
 residente in Fasano via Carlo Alberto per l'esecuzione

5 - I lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) - Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona o a cosa ad evitare, gli incomodi che i terzi possano risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
- 4) - Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale;
Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6) - Gli assistiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbianchiti agli angoli salienti a tutta altezza e muniti, pure agli angoli, di lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata da sufficiente distanza.
- 7) - A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita al rustico;
- 8) - Il concessionario non può iniziare i lavori se prima non ha chiesto ed ottenuto dall'Ufficio Comunale gli allineamenti stradali ed i capisaldi altimetrici se la costruzione a sorgere trovasi a confine col suolo pubblico o di strade da aprirsi;
- 9) - Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la data d'inizio ed ultimazione dei lavori entro tre giorni dall'effettivo inizio e ultimazione degli stessi.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza edilizia.

Alla presente si allegano in restituzione un esemplare ciascuno dei disegni presentati e visti.

Dalla Residenza Municipale, li 29 febbraio 1972. = 19

IL SINDACO

Sandrino Rubino

Bollo

